

Bruxelles, 27 novembre 2025  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0073 (COD)

---

---

15276/1/25  
REV 1

SOC 768  
EMPL 506  
FIN 1340  
ECOFIN 1503  
COMPET 1148  
CADREFIN 314  
CODEC 1785

## NOTA

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 (FEG) per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione <i>- Orientamento generale</i>

---

## I. INTRODUZIONE

Il 1° aprile 2025 la Commissione ha presentato una proposta (doc. 7721/25) di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione ("modifica del regolamento FEG"). La proposta fa parte del piano d'azione industriale dell'UE per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final) e mira a rispondere in modo agile all'evolvere delle esigenze del settore e del mercato del lavoro in un contesto commerciale internazionale in continuo divenire.

L'obiettivo della proposta è ampliare l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) (regolamento 2021/691) al fine di sostenere non solo i lavoratori che hanno già perso il lavoro, ma anche i lavoratori che rischiano di perderlo a breve. I dipendenti di imprese in fase di ristrutturazione beneficerebbero di pacchetti di misure personalizzati se sono a rischio di perdere il lavoro. Le imprese possono chiedere al proprio Stato membro di presentare domande di sostegno a titolo del FEG se rispondono ai criteri di ammissibilità e desiderano offrire assistenza cofinanziata dal FEG.

La proposta della Commissione suggeriva due modifiche principali al regolamento FEG:

- 1) ampliare l'ambito di applicazione per consentire al FEG di sostenere non solo i lavoratori espulsi dal lavoro, ma anche i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente. A differenza del sostegno a titolo del FEG per i lavoratori già in esubero (la cui domanda è presentata direttamente dagli Stati membri), con l'ambito di applicazione esteso un'impresa in fase di ristrutturazione presenterebbe una richiesta alle proprie autorità nazionali, che a loro volta presenterebbero domanda alla Commissione sulla base di tale richiesta. L'impresa cofinanzerebbe le misure;
- 2) consentire alla Commissione di chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di mobilitare anticipatamente l'intera dotazione annuale del FEG all'inizio dell'esercizio, allo scopo di accelerare il ricorso al FEG ("procedura di mobilitazione integrale").

Conformemente alla base giuridica proposta — l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) — il Consiglio è tenuto a deliberare con il Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nella sessione plenaria del 19 giugno 2025.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere nella sessione plenaria del 2 e 3 luglio 2025.

Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione nel dicembre 2025.

## II. STATO DEI LAVORI

Sebbene la proposta di modifica del regolamento FEG, presentata dalla Commissione, non fosse prevista nel programma di lavoro annuale iniziale della Commissione, le delegazioni hanno in generale espresso una valutazione positiva in merito alla creazione di un'opportunità che consentirebbe finanziamenti a titolo del FEG a sostegno dei lavoratori che non sono ancora stati licenziati, ma la cui espulsione dal lavoro rischia di essere imminente. Allo stesso tempo, le delegazioni hanno ritenuto che la procedura di mobilitazione e di erogazione non necessiti di modifiche sostanziali da qui al termine del periodo di attuazione, entro la fine del 2027.

La presidenza danese ha dedicato quattro riunioni dei gruppi di lavoro alla proposta, in aggiunta alle quattro riunioni tenutesi durante la presidenza polacca. Nel corso di questo semestre sono state preparate e discusse quattro versioni del testo di compromesso.

La presidenza ha esaminato con le delegazioni e la Commissione opzioni approfondite su come rendere operative le domande e l'erogazione dei fondi con l'ambito di applicazione esteso, limitando nel contempo gli oneri amministrativi e attenuando i potenziali rischi di responsabilità finanziaria per gli Stati membri.

Il 19 novembre 2025 la presidenza ha portato l'ultimo compromesso all'attenzione del Coreper al fine di sottoporlo al Consiglio EPSCO in vista di un orientamento generale.

Come concluso in sede di Coreper il 19 novembre, la presidenza ha cercato di consolidare ulteriormente il sostegno degli Stati membri. Di conseguenza, rispetto al testo presentato in sede di Coreper, all'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis, è stata aggiunta una frase alla fine del paragrafo, evidenziata in **grassetto sottolineato**. La frase aggiunta chiarisce l'obbligo della Commissione di fornire spiegazioni nel caso in cui la sua valutazione della domanda differisca dai risultati dei controlli ex ante volontari effettuati dallo Stato membro.

### **III. TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA**

Il testo di compromesso mira a trovare un equilibrio tra la necessità di una modifica rapida ed efficiente, l'esigenza di soluzioni facilmente attuabili e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri. Mira a ottimizzare l'impatto del Fondo tramite un ambito di applicazione esteso e a rafforzarne il carattere preventivo e di emergenza. Consente quindi di finanziare misure di sostegno a favore di un numero maggiore di lavoratori, includendo nel contempo garanzie in materia di responsabilità finanziaria e limitando gli oneri amministrativi che gravano sugli Stati membri.

Le principali modifiche apportate al regolamento modificativo rispetto alla proposta della Commissione sono le seguenti:

#### **Articolo 3 – Definizioni**

- Le delegazioni hanno indicato che il valore aggiunto della modifica proposta risiede nel suo approccio preventivo, che dovrebbe consentire di intervenire allorché i lavoratori a rischio di licenziamento non sono ancora licenziati. Le delegazioni hanno chiesto che le domande siano presentate con sufficiente anticipo, in modo da consentire lo svolgimento della formazione e la riduzione del numero di licenziamenti.
- Pertanto, all'articolo 3 (Definizioni), la definizione 1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente" è stata adattata affinché si riferisca ai lavoratori inclusi nella comunicazione scritta dei datori di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 98/59/CE. Questo aggiornamento è volto a rispecchiare meglio l'obiettivo preventivo del regolamento modificato — prendendo come punto di riferimento un momento precedente — trovando nel contempo il giusto equilibrio tra flessibilità e certezza del diritto.

### **Articolo 5 bis (Comunicazione del numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente)**

- È stato aggiunto un nuovo articolo 5 bis con l'obiettivo precipuo di coprire l'ambito di applicazione esteso, di modo che l'articolo 5 (Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività) copra l'ambito di applicazione attuale del regolamento. Questo nuovo articolo chiarisce il numero di lavoratori pertinente ai fini dell'articolo 4, che stabilisce i criteri di intervento e fissa il numero minimo di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente richiesto per l'intervento del FEG.

### **Articolo 6 – Beneficiari ammissibili**

- Il testo chiarisce che i lavoratori rimangono ammissibili in quanto parte del gruppo di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Questo contribuisce a creare una distinzione tra i due tipi di destinatari/domande e a chiarire i diritti (mantenuti) dei lavoratori a norma dell'articolo 8 bis in caso di licenziamento.

### **Articolo 8 bis – Domande di assistenza del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente**

- L'articolo 8 bis specifica le modalità di preparazione, presentazione e valutazione delle domande che rientrano nell'ambito di applicazione esteso. Il testo di compromesso mira a trovare un equilibrio tra le garanzie necessarie e la flessibilità per gli Stati membri, garantendo nel contempo una procedura di domanda prevedibile.

- Per quanto riguarda la modalità di gestione del bilancio più appropriata per l'attuazione dell'ambito di applicazione esteso del FEG, a luglio la presidenza ha chiesto orientamenti agli Stati membri (nota della presidenza 11905/25). Riconoscendo che le preferenze degli Stati membri erano divise tra regime di gestione concorrente e regime di gestione diretta per l'ambito di applicazione esteso, considerando la fine imminente del programma del FEG nel 2027 e a seguito di scambi approfonditi con la Commissione in merito alle opzioni e alle sfide legate alle tempistiche per l'attuazione della gestione diretta in questa fase, il compromesso è incentrato su una soluzione di gestione concorrente.
- Il compromesso proposto comprende ora anche garanzie amministrative e procedurali, che affrontano la specificità dell'attuazione dell'ambito di applicazione esteso e le preoccupazioni degli Stati membri in merito alla loro responsabilità, in particolare dato il ruolo della Commissione nella procedura.
- Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento, l'articolo 8 bis è stato aggiornato per specificare che la Commissione elabora orientamenti non vincolanti sia per gli Stati membri che per le società, comprese liste di controllo per le convenzioni di sovvenzione che devono essere preparate dagli Stati membri, modelli di domanda e altro materiale di supporto.
- La proposta di istituire sportelli unici è stata scartata a seguito di alcune richieste degli Stati membri e della conferma, da parte della Commissione, che gli Stati membri possono avvalersi delle loro strutture esistenti per trattare le domande per il FEG.

- È stato aggiunto un paragrafo 2 bis per specificare che gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli ex ante della capacità finanziaria e amministrativa delle imprese richiedenti, nonché verificare le informazioni fornite dall'impresa e se si prevede che il pacchetto mirato sia attuato conformemente al diritto nazionale. Se gli Stati membri scelgono di effettuare tali verifiche e controlli ex ante, la Commissione tiene conto dei relativi risultati nella valutazione della domanda. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso l'allineamento delle valutazioni effettuate dallo Stato membro e dalla Commissione.

### **Articolo 13 - Definizione del contributo finanziario**

- A seguito dei suggerimenti di diversi Stati membri, l'articolo è stato aggiornato al fine di stabilire un massimale per impresa, basato sulle stime delle domande attuali. Come indicato nel testo di compromesso, il finanziamento a favore di una determinata impresa non supera i 4 000 000 di EUR per Stato membro e per esercizio finanziario. Questa disposizione mira a limitare il rischio che una singola impresa esaurisca le risorse finanziarie e a garantire che i finanziamenti siano disponibili per le ristrutturazioni nei diversi Stati membri.

### **Articolo 15 - Procedura ed esecuzione del bilancio**

- La proposta di sostituire l'articolo 15 e di modificare la procedura di mobilitazione del fondo è stata respinta dagli Stati membri. Il testo di compromesso mantiene la formulazione dell'attuale regolamento FEG per l'articolo 15, chiarendo solo che si applica anche alle domande che rientrano nell'ambito di applicazione esteso.

### **Articolo 16 - Insufficienza di fondi**

- La proposta della Commissione di sostituire l'articolo 16 è stata respinta. Il testo di compromesso mantiene la formulazione dell'attuale regolamento FEG per l'articolo 16, aggiornando solo il fatto che si applica anche alle domande che rientrano nell'ambito di applicazione esteso.

## **Articolo 17 - Pagamento e utilizzo del contributo finanziario**

- Al fine di consentire agli Stati membri di controllare gli esborsi e quindi ridurre al minimo il rischio qualora lo ritengano necessario, il testo di compromesso stabilisce ora che gli Stati membri possono mettere a disposizione il prefinanziamento a rate.

Il testo riflette un approfondito processo di riflessione e consultazione portato avanti con gli Stati membri e la Commissione, rappresenta un approccio flessibile ed equilibrato e tiene conto dei vincoli di tempo. Al fine di massimizzare il valore aggiunto della presente modifica del regolamento FEG, è opportuno che i negoziati con il Parlamento siano avviati e condotti in modo tempestivo.

## **IV. CONCLUSIONE**

Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati sul fascicolo con il Parlamento europeo.

---

2025/0073 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C [...] [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. IL FEG è stato creato per permettere all'Unione di dimostrare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato nel 2009 nel quadro del piano europeo di ripresa economica per ricompredervi il sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> ha istituito il FEG per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ha inoltre esteso l'ambito di applicazione del FEG agli esuberanti dovuti a qualsiasi nuova crisi economica e finanziaria globale. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1309/2013 è stato modificato per introdurre norme intese a consentire al FEG di coprire a titolo eccezionale le domande collettive che coinvolgono le piccole e medie imprese ubicate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2<sup>5</sup>, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le piccole e medie imprese sono il principale o l'unico tipo di impresa in tale regione.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ([GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1](#)).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ([GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855](#)).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ([GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1](#)).

- (4) Il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il FEG per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Per rendere il FEG più reattivo alle sfide economiche in rapida evoluzione in un'economia globalizzata, l'ambito di applicazione del FEG è stato nuovamente ampliato al fine di ricomprendervi qualsiasi tipo di evento di ristrutturazione su vasta scala, indipendentemente dalla causa. L'abbassamento della soglia rispecchia meglio le realtà delle regioni meno popolate. Alla luce della duplice transizione verde e digitale, le misure intese a preparare i beneficiari alla duplice transizione sono state considerate elementi obbligatori di qualunque pacchetto coordinato di misure personalizzate offerto ai beneficiari. Inoltre, i tassi di cofinanziamento sono stati allineati al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> nello Stato membro interessato. È stata inoltre introdotta un'indagine obbligatoria presso i beneficiari.
- (5) Il principale strumento dell'Unione per assistere i lavoratori interessati è l'FSE+, concepito per offrire assistenza in via preventiva. Anche il FEG è stato concepito per offrire assistenza in risposta ad eventi di ristrutturazione significativi. Tale impostazione non rispecchia però adeguatamente il fatto che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala si verificano generalmente su lunghi periodi di tempo. Gli Stati membri possono utilizzare l'FSE+ per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori, ma l'FSE+ non offre sostegno al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori in situazioni di emergenza, come quelle in cui si trovano i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente. Le imprese in cui sono impiegati i lavoratori interessati versano spesso in difficoltà economiche e non sono quindi in grado di offrire una simile assistenza da sole.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj>).

- (6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.
- (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per la presentazione di un modulo di domanda dettagliato e completo (che includa, in particolare, il numero dei licenziamenti previsti e i corsi di formazione previsti), tutti i dati e le informazioni necessari per il controllo finanziario di primo e secondo livello nonché tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.

- (8) Per consentire agli Stati membri di ridurre i rischi e le responsabilità finanziari connessi all'attuazione del pacchetto mirato, gli Stati membri potrebbero decidere di effettuare controlli finanziari e amministrativi efficaci e proporzionati prima di presentare la domanda alla Commissione.
- (8 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero esercitare le loro responsabilità con modalità che tengano conto dei costi amministrativi sostenuti nella preparazione della domanda da parte delle imprese e delle autorità nazionali e siano proporzionate ai rischi finanziari stimati connessi alla domanda.
- (9) Ai fini del sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in imprese in fase di ristrutturazione è opportuno tener conto delle forme di sostegno disponibili a livello nazionale. I regimi di riduzione dell'orario di lavoro non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEG in quanto non riguardano l'espulsione dal lavoro, bensì la sospensione temporanea dell'attività lavorativa. Se le misure nazionali lo consentono, l'impresa richiedente può esternalizzare in tutto o in parte la fornitura del pacchetto coordinato di misure personalizzate.
- (10) Il tasso di cofinanziamento per tali misure destinate ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'assistenza del FEG ai lavoratori espulsi dal lavoro. Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale.
- (11) Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro in relazione alle domande di sostegno del FEG e al relativo trattamento, ivi compresi i costi amministrativi e di personale connessi a controlli ex ante nonché ad attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, dovrebbe essere pari al 100 %.

- (12) Poiché i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente sono ancora in attività, dovrebbero essere ammissibili solo le misure di politica attiva del mercato del lavoro che li aiutino a riqualificarsi o a migliorare le loro competenze, o che offrano orientamento o tutoraggio, comprese le misure destinate ai lavoratori che potrebbero prevedere di avviare un giorno una propria attività. Non dovrebbero pertanto essere ammissibili né le indennità né le sovvenzioni di avviamento.
- (13) I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente che ricevono assistenza a titolo del FEG dovrebbero rimanere ammissibili in quanto appartenenti al gruppo di lavoratori "la cui espulsione dal lavoro è imminente" anche in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro. Dovrebbero inoltre rimanere ammissibili nel contesto di eventuali nuove domande da parte dei rispettivi Stati membri a sostegno dei lavoratori espulsi dal lavoro della stessa impresa.
- (14) La Commissione, dato l'aumento dei suoi compiti di esecuzione del regolamento (UE) 2021/691, dovrebbe poter chiedere assistenza tecnica per un valore che può arrivare fino all'1,5 % dell'importo annuo massimo totale del FEG. L'aumento del tasso è giustificato anche dal fatto che l'importo annuo massimo del FEG è stato ridotto nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale.
- (15) [soppresso]
- (16) [soppresso]
- (17) [soppresso]
- (18) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2021/691 è così modificato:

1) all'**articolo 1**, il **paragrafo 2** è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione.";

2) l'**articolo 2** è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Missione e obiettivi

1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza che opera in modo reattivo. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

2. Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati. Il FEG sostiene inoltre i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente ad acquisire le competenze necessarie affinché possano passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro presso la stessa impresa o un'altra impresa.";

3) **l'articolo 3** è così modificato:

a) è inserito il seguente punto:

"1 bis) "lavoratore la cui espulsione dal lavoro è imminente": un lavoratore, indipendentemente dal tipo o dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per collocamento in esubero, secondo la comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori che li informa tra l'altro, nel corso delle consultazioni con loro, del numero e delle categorie di lavoratori da collocare in esubero a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 98/59/CE;"

b) è aggiunto il punto seguente:

"6) "impresa in fase di ristrutturazione": un'impresa in cui è in atto un processo che comporta licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.";

4) l'**articolo 4** è così modificato:

a) il **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo. Gli Stati membri presentano domanda di contributi finanziari del FEG nel caso in cui ricevano, da parte di imprese, richieste relative a misure a favore dei lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente.";

b) al **paragrafo 2** è aggiunta la lettera seguente:

"d) il progetto di licenziamento collettivo di almeno 200 lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.";

c) il **paragrafo 3** è sostituito dal seguente:

"3. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, in casi debitamente giustificati, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo è considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti, purché i collocamenti in esubero o il progetto di licenziamento collettivo abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.

Per le domande di cui all'articolo 8, lo Stato membro giustifica debitamente la richiesta e precisa quali dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo non sono interamente soddisfatti.

Per le domande di cui all'articolo 8 bis, a seguito di una richiesta debitamente giustificata dell'impresa, che comprenda l'indicazione dei criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono interamente soddisfatti, lo Stato membro presenta la domanda.";

5) l'**articolo 5** è così modificato:

a) al **primo comma**, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 4, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a una o più delle date seguenti:";

b) il **secondo comma** è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all'articolo 4 prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.";

5 bis) è inserito un nuovo articolo 5 bis:

**"Articolo 5 bis**

Comunicazione del numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente

Ai fini dell'articolo 4, lo Stato membro richiedente comunica il numero di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, corrispondente al numero di lavoratori identificati nella comunicazione scritta del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, trasmessa dal datore di lavoro all'autorità pubblica competente a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE.";

6) l'**articolo 6** è così modificato:

a) al **paragrafo 1** è aggiunta la lettera seguente:

"c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili in quanto parte del gruppo di lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.";

b) è aggiunto il **terzo comma** seguente:

"I lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, di cui al primo comma, lettera c), rimangono ammissibili indipendentemente dalle misure di sostegno fornite dallo Stato membro e finanziate esclusivamente con risorse statali, a condizione che tali misure non facciano parte del pacchetto coordinato di cui all'articolo 7.";

7) l'**articolo 7** è così modificato:

a) il **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

"1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.";

b) al **paragrafo 2**, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non include regimi di riduzione dell'orario di lavoro né indennità o sovvenzioni di avviamento.";

8) l'**articolo 8** è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 8

Domande di assistenza del FEG per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi  
la cui attività sia cessata";

b) il **paragrafo 6** è sostituito dal seguente:

"6. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.

Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro entro la scadenza di tale termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.";

c) [soppresso]

9) è inserito l'**articolo 8 bis** seguente:

"Articolo 8 bis

Domande di assistenza del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente

1. Le imprese in fase di ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c), per tutto il periodo di attuazione. L'impresa può presentare tale domanda a partire dalla data in cui ha trasmesso all'autorità pubblica competente la comunicazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori, contenente, tra l'altro, il numero e le categorie di lavoratori da collocare in esubero a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE.

2. La Commissione fornisce orientamenti, liste di controllo e modelli non vincolanti. Gli Stati membri possono decidere di rendere obbligatori i modelli forniti dalla Commissione per la presentazione delle domande. Gli Stati membri pubblicano modelli e orientamenti in materia per aiutare le imprese a preparare le loro domande. Le informazioni che l'impresa deve fornire mediante tali modelli comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG, come indicato di seguito.

**2 bis.** Gli Stati membri presentano le domande sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1. Fatta salva la valutazione indipendente, da parte della Commissione, della domanda di contributo finanziario del FEG di cui al paragrafo 9 del presente articolo, lo Stato membro può effettuare controlli ex ante per verificare:

- a) la capacità finanziaria e amministrativa dell'impresa richiedente di attuare il contributo del FEG a beneficio dei lavoratori interessati,
- b) le informazioni fornite conformemente al paragrafo 10, lettere d), f) e j), del presente articolo e
- c) se si prevede che il pacchetto mirato sia attuato conformemente al diritto nazionale.

Tali controlli e verifiche possono comprendere, tra l'altro, una valutazione dei rischi finanziari per lo Stato membro, compresi ad esempio le attività potenzialmente fraudolente e il rischio di doppio finanziamento. Qualora effettuino verifiche e controlli ex ante, gli Stati membri comunicano i relativi risultati, nonché la valutazione da essi effettuata della richiesta presentata dall'impresa al momento della presentazione della domanda alla Commissione. La Commissione tiene conto di tali informazioni nella valutazione della domanda. **Se la valutazione della Commissione differisce dai risultati dei controlli e delle verifiche effettuati dallo Stato membro, essa include spiegazioni al riguardo nella sintesi delle informazioni su cui si basa la valutazione, come indicato all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a).**

3. Gli Stati membri trattano tutte le richieste allo stesso modo e nell'ordine in cui le hanno ricevute, senza esercitare alcuna discrezionalità quanto alla ricevibilità e all'ammissibilità di tali richieste, e presentano le domande di assistenza ricevute dalle imprese. Gli Stati membri non introducono obblighi supplementari né modificano quelli stabiliti dal presente regolamento.

4. Lo Stato membro richiedente presenta alla Commissione una domanda di contributo finanziario del FEG entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta completa di un'impresa.

5. Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.
6. Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce a quest'ultimo orientamenti durante l'intera procedura di domanda.
7. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e chiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda. Se le ulteriori informazioni richieste riguardano informazioni che possono essere fornite dall'impresa, quest'ultima è tenuta a prepararle per lo Stato membro.
8. Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.
9. Sulla base delle informazioni fornite nella domanda, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. La Commissione effettua controlli sulle informazioni fornite a norma del paragrafo 10.

Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente prima della scadenza del termine e fissa una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.

10. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a) l'identificazione dell'impresa interessata;

b) una valutazione del numero di posti di lavoro interessati dall'espulsione a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c);

c) una breve descrizione delle circostanze che hanno portato alla ristrutturazione;

d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti;

e) una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;

f) una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

g) una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato che sarà offerto dall'impresa a sostegno dei beneficiari interessati;

- h) le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del FEG di cui all'articolo 7;
- i) una stima dei costi per qualunque attività di preparazione, compresi i controlli ex ante, nonché qualunque attività di gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione svolta dallo Stato membro richiedente in relazione a tale domanda;
- j) una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;
- k) la conferma, da parte dell'impresa interessata, che quest'ultima cofinanzierà le misure e rappresenta l'unica fonte di cofinanziamento nazionale;
- l) la conferma, da parte dello Stato membro, che quest'ultimo non ha fornito alcun finanziamento per il pacchetto di misure contenuto nella domanda.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a h) e alle lettere j) e k) sono fornite allo Stato membro dall'impresa.";

- 10) all'**articolo 11**, il **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

"1. Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore all'1,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l'attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG come fondo o riguardo a progetti specifici, e altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.";

11) l'**articolo 13** è così modificato:

a) il **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

"1. Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 8 bis e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone l'importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Il tasso di cofinanziamento delle spese sostenute dallo Stato membro per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), in relazione alle misure di cui all'articolo 7, **paragrafo 5**, è pari al 100 %.";

c) il **paragrafo 3** è sostituito dal seguente:

"3. Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 8 bis, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 15. A norma dell'articolo 8 bis, il contributo finanziario del FEG a favore di una determinata impresa non supera i 4 000 000 di EUR per Stato membro per esercizio finanziario.";

12) all'**articolo 14**, i **paragrafi 1 e 2** sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda in conformità dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera j), o dell'articolo 8 bis, paragrafo 10, lettera h), in cui lo Stato membro interessato o l'impresa interessata inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato ai beneficiari interessati o in cui lo Stato membro sostiene le spese amministrative per l'attuazione del FEG, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5.

2. Lo Stato membro o l'impresa inizia ad attuare le misure ammissibili di cui all'articolo 7 senza indebito ritardo e le realizza quanto prima e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.";

13) all'**articolo 15**, il **paragrafo 3** è sostituito dal seguente:

"3. Una proposta di decisione di mobilitare il FEG ai sensi del paragrafo 1 comprende quanto segue:

a) la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, e all'**articolo 8 bis**, **paragrafo 9**, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa; e

b) i motivi che giustificano gli importi proposti conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.";

- 14) l'**articolo 16** è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Insufficienza di fondi

In deroga alle scadenze stabilite agli articoli 8, 8 bis e 15, in casi eccezionali e se i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non sono sufficienti a coprire l'importo dell'assistenza ritenuto necessario conformemente alla proposta della Commissione, la Commissione può rinviare la proposta di mobilitare il FEG e la successiva richiesta di storno di bilancio fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell'anno successivo. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.";

- 15) all'**articolo 17** è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. A seguito del ricevimento del prefinanziamento della Commissione, lo Stato membro interessato mette a disposizione dell'impresa interessata la parte del prefinanziamento relativa al pacchetto coordinato di misure attuato dall'impresa. Gli Stati membri possono scegliere di mettere a disposizione il prefinanziamento a rate. Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto legislativo che disciplina il contributo finanziario dello Stato membro all'impresa. Gli Stati membri possono, se del caso, destinare i fondi all'impresa tramite la competente autorità regionale o altra autorità pubblica, a condizione che ciò non ritardi il pagamento. Lo Stato membro trattiene la parte del prefinanziamento relativa alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5, oppure la destina a un'autorità regionale o altra autorità pubblica.";

16) all'**articolo 20** è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nel caso in cui un'impresa attui un contributo finanziario del FEG per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente, l'impresa fornisce allo Stato membro interessato, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di attuazione, una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario comprendente tutte le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1.";

17) all'**articolo 22**, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'indagine presso i beneficiari è avviata dalla Commissione durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.";

18) [L'aggiunta proposta dell'articolo 28 bis è soppressa.]

*Articolo 2*

***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente / La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

